

CITTA' DI
VENEZIA



*Direzione Progetti Strategici e Ambientali
Settore Progetti Strategici e Ambiente
Servizio Igiene Ambientale e PM*

AMIANTO

Guida per i cittadini



Direzione Progetti Strategici , Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Settore Progetti Strategici e Ambiente
Servizio Igiene Ambientale e PM
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gilda Zennaro
a cura di Francesca Cominotto e Giovanna Padoan

Che cos' è l'amianto

Con il termine AMIANTO si intende un gruppo di minerali naturali a struttura fibrosa. Questo materiale è stato molto utilizzato in edilizia per il basso costo e per le elevate prestazioni ignifughe, fonoassorbenti, isolanti e di resistenza.

Le fibre e la polvere d'amianto, se inalate, sono però cancerogene.

Nel 1992, l'Italia è diventata il primo paese europeo ad introdurre il bando completo dell'amianto.(legge n. 257 del 12 marzo 1992)



Figura 1

Pavimento e colla in materiale contenente amianto

Quali manufatti possono contenere amianto

All'esterno degli edifici si può trovare in coperture, canne fumarie, tubi e sfiati.

All'interno degli edifici si può trovare in tubazioni, rivestimenti, impianti di riscaldamento e di refrigerazione, vasche o serbatoi, pavimenti etc.

Quali sono gli elementi che permettono di riconoscerlo

Il primo elemento è la datazione del manufatto: dal 1965 al 1983 i materiali contenenti amianto sono stati largamente utilizzati in edilizia. La produzione, la commercializzazione e l'impiego sono state vietate dal 1994.

Il secondo elemento è l'indagine visiva, che permette di escludere altri materiali quali vetroresina ed materiali metallici.

Il terzo elemento probante è l'indagine analitica eseguita da laboratorio accreditato.

Quali sono rischi per la salute

Il rischio per la salute è correlato all'inhalazione delle fibre di amianto: maggiore è il rilascio di fibre di amianto, maggiore è il rischio.

Si riporta la tabella 1 del D.M. 06/09/1994 relativa ad un' approssimazione del potenziale rilascio di fibre:

PRINCIPALI TIPI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E LORO APPROSSIMATIVO POTENZIALE DI RILASCIO DELLE FIBRE

<u>Tipo di materiale</u>	<u>Note</u>	<u>Friabilita'</u>
Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti	Fino all'85% circa di amianto Spesso anfiboli (amosite, crocidolite) prevalentemente amosite spruzzata su strutture portanti di acciaio o su altre superfici come isolanti termo-acustico	Elevata
Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie	Per rivestimenti di tubazioni tutti i tipi di amianto, talvolta in miscela al 6-10% con silicati di calcio. In tele, feltri, imbottiture in genere al 100%	Elevato potenziale di rilascio di fibre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme e intatto
Funi, corde, tessuti	In passato sono stati usati tutti i tipi di amianto. In seguito solo crisotilo al 100%	Possibilita' di rilascio di fibre quando grandi quantita' di materiali vengono immagazzinati
Cartoni, carte e prodotti affini	Generalmente solo crisotilo al 100%	Sciolti e una struttura maneggiati, carte e cartoni, non avendo molto compatta, sono soggetti a facili abrasioni ed a usura
Prodotti in	Attualmente il 10-15%	Possono

amianto-cemento	di amianto in genere crisotilo. Crocidolite e amosite si ritrovano in alcuni tipi di tubi e di lastre	rilasciare fibre se abrasati, segati, perforati o spazzolati, oppure se deteriorati
Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e plastiche rinforzate ricoprimenti e vernici, mastici, sigillanti, stucchi adesivi contenenti amianto	Dallo 0,5 al 2% per mastici, sigillanti, adesivi, al 10-25% per pavimenti e mattonelle vinilici	Improbabile rilascio di fibre durante l'uso normale. Possibilita' di rilascio di fibre se tagliati, abrasati o perforati

La pericolosità di coperture, canne fumarie e tubazioni in cemento amianto si configura quando tali manufatti non sono integri o in buono stato di conservazione.



Figura 2 esempio di manufatto in amianto segnalato con apposita etichetta.

Che cosa fare in presenza di un manufatto in amianto

L'art. 4 del D.M. 06/09/1994 stabilisce l'obbligo di attivare il programma di manutenzione e controllo in caso di presenza di manufatto in materiale contenente amianto.

Tale obbligo impone a carico del proprietario del manufatto e/o del responsabile dell'attività che ivi si svolge, di :

- mantenere in buone condizioni il manufatto;
- prevenire il rilascio e la dispersione di fibre;
- intervenire correttamente quando si verifichi una rottura accidentale o rilascio;
- verificare periodicamente le condizioni del materiale.

Figura 3

Copertura in ondulina di materiale contenente fibra di amianto.

Era molto utilizzato in campo edile per le proprietà inifughe, isolanti, la lunga durata ed il basso costo.



Come fare il programma di manutenzione e controllo

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 06/09/1994, il proprietario e/o il responsabile dell'attività che ivi si svolge, deve:

1. individuare un responsabile il cui compito è coordinare e controllare tutte le attività che interessano i manufatti in materiale contenente amianto;
2. tenere la documentazione che ne indica la collocazione;
3. porre delle avvertenze per gli operatori della manutenzione, per esempio per caldaie e tubazioni;

4. garantire e porre in atto tutte le misure di sicurezza durante le normali attività di pulizia e per ogni altra attività che coinvolgesse i manufatti;
5. deve predisporre per le attività di manutenzione una specifica procedura di autorizzazione e conservare tutta la documentazione relativa agli interventi effettuati;
6. fornire, a chi occupa l'immobile, una corretta informazione in merito alla presenza di tali manufatti, ai rischi potenziali e ai comportamenti da adottare.

In presenza di manufatti in amianto friabili, occorre, almeno una volta all'anno, far ispezionare l'edificio da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali che rediga un rapporto con documentazione fotografica.

Copia di tale rapporto dovrà essere trasmessa all' ULSS competente che potrà prescrivere l'effettuazione di un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

Se il manufatto non è in buone condizioni : obbligo di bonifica.

Qualora si tratti di un manufatto non integro ed occorra intervenire, il proprietario e/o il responsabile dell'attività deve attivarsi per la bonifica.

I metodi di bonifica sono di tre tipi:

1. **L'incapsulamento** è una verniciatura con apposite speciali sostanze che, spruzzate nei manufatti, inglobano le fibre non consentendo loro di liberarsi nell'aria;
2. **Il confinamento** dei manufatti con amianto è una tecnica che ha l'obiettivo di evitare l'aerodispersione mediante l'incameramento del manufatto all'interno di un nuovo manufatto o con l'installazione di una barriera a tenuta di polvere che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. La costruzione del nuovo manufatto deve prevedere l'impossibilità dell'aerodispersione, anche futura, delle fibre di amianto. A tale scopo la legislazione prevede che il manufatto contenente amianto, prima di essere racchiuso entro il nuovo manufatto, deve comunque essere trattato con verniciatura a spruzzo per l'incapsulamento.
3. **La rimozione** dei manufatti contenenti amianto ha la finalità di eliminare il problema dell'amianto in modo definitivo.

I materiali con amianto devono essere conferiti in apposite discariche.

L'impresa che curerà la rimozione deve redigere un piano di lavoro dettagliato che l'ente preposto deve approvare. Successivamente alla rimozione non è più necessario, da parte della proprietà, proseguire con la valutazione periodica dei rischi. Il piano di lavoro da parte delle imprese che effettuano la rimozione di materiale contenente amianto da edifici,

strutture, apparecchi, impianti e mezzi di trasporto deve essere inviato, in duplice copia, allo SPISAL competente per territorio dove avviene la bonifica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

La documentazione da conservare

Il proprietario e /o il responsabile dell'attività che si svolge nell'immobile con manufatti in amianto deve conservare tutta la documentazione relativa al programma di manutenzione e controllo.

Se il manufatto è stato bonificato mediante rimozione, dovrà conservare tutta la documentazione relativa all'intervento effettuato nonché il **formulario rifiuti** che attesta la correttezza delle operazioni di trasporto e smaltimento in idonea discarica autorizzata.

Se il manufatto è stato sottoposto ad incapsulamento, il proprietario dovrà conservare tutta la documentazione attestante tale intervento con le specifiche tecniche dei materiali utilizzati e la durata del trattamento.

Nel caso del confinamento, il proprietario deve conservare tutta la documentazione relativa all'intervento ed il conseguente programma di controllo finalizzato al mantenimento delle buone condizioni della barriera installata.

*Figura 4
Esempio di manufatto molto diffuso
nel Centro Storico*



Quali ditte possono effettuare gli interventi di bonifica

Gli interventi di bonifica sui manufatti contenenti amianto **devono** essere effettuati da **ditte abilitate iscritte all'Albo nazionale Gestori Ambientali**.

Le ditte abilitate devono essere iscritte alla **categoria 10**:

- categoria 10A per la sola attività di bonifica di beni contenenti amianto su materiali edili con amianto legato in matrici cementizie o resinoidi quali coperture, lastre in amianto, tubature di acquedotto;

- categoria 10B per le attività di bonifica di materiali d'attrito, materiali isolanti e quindi friabili come pannelli, carte e cartoni, materiali spruzzati etc. e analisi dei materiali.

Pertanto la scelta della ditta sarà in funzione dalla tipologia del manufatto sul quale si deve intervenire.

Link <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/ElenchiIscritti.asp>

Detrazioni fiscali per interventi di bonifica amianto

Gli incentivi fiscali statali e la modalità per ottenerli, qualora fossero previsti, possono essere consultati nel sito dell'Agenzia delle Entrate al link sottoelencato:

Link <https://www.agenzi entrate.gov.it/>

Come fare la segnalazione

La segnalazione per la presenza di manufatto in amianto deve essere redatta preferibilmente con l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Venezia e presentato al protocollo del Comune di Venezia o inviato via pec al seguente indirizzo ambiente@pec.comune.venezia.it

Link <https://www.comune.venezia.it/it/content/esposti-alla-direzione-ambiente>

Cosa fa l'Autorità Comunale

L'Autorità comunale esegue controlli sul territorio, sia d'ufficio che su segnalazione da parte di privati o altri Enti, ed impone ai proprietari e ai possessori dei manufatti in materiale contenente amianto di adottare l'obbligatorio programma di manutenzione e controllo ovvero di eseguire, nel caso di manufatto deteriorato, la bonifica mediante ditta specializzata.

L'azione amministrativa fino ad ora svolta sul territorio comunale ha portato alla bonifica di diverse tonnellate di materiale in amianto: circa 16 tonnellate nel 2015, 30 tonnellate nel 2016, 52 tonnellate nel 2017 e 224 tonnellate nel 2018 (quando molti capannoni industriali di Marghera sono stati finalmente bonificati). Alla data del 20 settembre 2019, altre 52 tonnellate circa sono state rimosse.



Figura 5 Esempio di pavimento e colla contenente fibre di amianto

Fasi del procedimento

Ricevuto l'accertamento della probabile presenza di amianto da parte della Polizia Locale opportunamente formata in materia, l'Autorità comunale procede alla comunicazione di avvio del procedimento a carico dei soggetti obbligati.

Il proprietario e/o il responsabile dell'attività, dalla data del ricevimento di detta comunicazione, può presentare, entro il termine di 10 giorni, le proprie osservazioni, le quali verranno esaminate dall'ufficio preposto.

Qualora non fossero accolte positivamente, si procede all'emissione dell'ordinanza di bonifica del provvedimento per presenza di manufatti in presunto amianto che stabilisce il termine di 180 giorni entro i quali i soggetti obbligati devono adottare il programma di manutenzione e controllo ovvero bonificare il manufatto.

Il proprietario può chiedere una proroga del termine per motivi tecnici che verranno valutati dagli uffici preposti.

La documentazione relativa agli interventi effettuati viene inviata ad Arpav per il parere tecnico di competenza e, se questo è positivo, si procede alla archiviazione della pratica.

In caso di inottemperanza del provvedimento si procede alla denuncia ex 650 cp oltre alle sanzioni amministrative previste di euro da 3.615-18.675 (art. 6 comma 3 e 4 Legge n.257/1992)

LINK UTILI PER APPROFONDIMENTI

- www.aulss3.veneto.it
- www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/amianto
- www.regione.veneto.it
- www.ispel.it
- www.assoamianto.it